

RISPARMIO & FUTURO

Ci vuole tanto equilibrio Per arrivare a fine mese!



Sede Nazionale ADUSBEEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXII– N°03 - 1° Marzo 2020

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXII – N° 03- 1° Marzo 2020

Periodico d'informazione**Direttore Responsabile** Elio Lannutti**Amministrazione, Redazione e Stampa:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988****Abbonamenti:** Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.**Versamenti su conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.**Corrispondenti:** Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS).**Sommario del n°3 – Marzo 2020**

<i>LE CARTE REVOLVING: INSIDIE E STRUMENTI DI TUTELA</i>	03
<i>Agrigento, l'Aiga organizza un incontro formativo in materia bancaria</i>	05
<i>Operazioni "bacciate" Sentenza pilota ADUSBEF</i>	05
<i>NULLITA' fideiussioni e decadenza ex art. 1957 c.c.</i>	05
<i>L'Adusbef a Grosseto con l' Avv. Andrea DE CESARIS e l'Avv. Alberto FOGGIA</i>	07
<i>Con i nuovi mezzi di pagamento on line aumenta il livello di vigilanza del consumatore</i>	08
<i>Auto elettriche? Inquinamento? Motore ad idrogeno?</i>	08
<i>UN MESE di EVENTI</i>	09
<i>Il 1° libro di ADUSBEF GIURIDICA</i>	14
<i>Campagna 5 x 1000</i>	15
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	16

LE CARTE REVOLVING: INSIDIE E STRUMENTI DI TUTELA

In una epoca storica ove i cittadini sono indotti più o meno apertamente all'accesso al credito ed al sovraindebitamento, la carte revolving costituiscono uno strumento che può riservare spiacevoli sorprese.

Si tratta di una particolare tipologia di carte di credito, emesse da banche od istituti finanziari, le quali consentono il pagamento dilazionato, in rate mensili, delle spese effettuate a fronte di un tasso di interesse piuttosto elevato. Solitamente, una carta di credito revolving ha un prestito incorporato, ciò significa che permette al titolare di effettuare acquisti, o prelievi, anche in assenza di disponibilità di liquidità su conto corrente.

L'ammontare delle rate, in molti casi, può essere stabilito dal cliente stesso a partire da una soglia minima di rimborso, generalmente compresa tra il 5-10% del fido prestabilito. Man mano che il titolare della carta rimborsa all'istituto emittente le rate da pagare, il suo fido si rigenera in modo da consentirgli di effettuare nuovi acquisti.

Alla base del meccanismo di ogni carta revolving c'è un limite massimo di debito accumulabile ed una soglia minima di risarcimento mensile (compresa, come detto, tra il 5 ed il 10% del fido prestabilito).

Le carte in questione sono state spesso analizzate dalla giurisprudenza a causa delle irregolarità riscontrate soprattutto nella fase genetica dei rapporti.

Le vicende poste all'attenzione dei tribunali hanno consentito di evidenziare che, con frequenza, le carte revolving vengono emesse in assenza di contratto.

In molti casi nel testo dei contratti di credito al consumo sottoscritti per l'acquisto di beni o servizi che nulla hanno a che vedere con la carta revolving, sono presenti clausole poco leggibili, le quali prevedono l'automatica richiesta da parte del cliente/consumatore e la conseguente

emissione, a totale discrezione della società emittente, di una carta revolving a tassi e condizioni non esplicitate o che si rivelano ben difforni dalle condizioni effettivamente applicate ai rapporti.

L'assenza di nesso tra tali contratti e le carte revolving è riscontrabile da diversi elementi:

- Emissione della carta a distanza di molto tempo, anche anni, dal contratto di finanziamento di credito al consumo sottoscritto per finalità diverse, quando spesso il finanziamento è già stato estinto. Il contratto quindi non può essere collegato alla carta revolving (Arbitro Bancario, collegio di Roma, decisione 6 marzo 2015 n.1729);
- Limite di utilizzo e tassi debitori difforni da quelli indicati nei contratti ed applicati alla carta;
- Spese di assicurazione ed oneri accessori non indicati.

Elemento che risulta particolarmente rilevante a dimostrazione dell'assenza di un valido vincolo contrattuale è la circostanza che le clausole inserite nei contratti in oggetto prevedono che la concessione della linea di credito collegata alla carta revolving si perfezioni solo con l'accettazione formale da parte della finanziaria, accettazione di solito mancante. Il contratto, in tal caso, non si è mai perfezionato (Tribunale di Mantova, sentenza 17 gennaio 2018 n.41).

L'assenza di un valido contratto avente forma scritta consente di eccepire la nullità dello stesso per carenza della forma prevista ad substantiam, in aperta violazione degli art.117 c.I° e III° e dall'art.125 bis c.I° e II° TUB, con conseguente obbligo del cliente-consumatore di restituire alla finanziaria solo le somme effettivamente utilizzate, oltre agli interessi legali sulle stesse maturate.

La nullità del contratto può discendere anche da un diverso motivo.

Come già detto, la richiesta e conseguente emissione delle carte revolving è spesso inserita all'interno di contratti di finanziamento per credito al consumo,

volti all'acquisto di beni determinati e sottoscritti presso un rivenditore.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento, stipulato presso un rivenditore di beni accessoriamente al contratto di credito finalizzato all'acquisto di beni di consumo forniti dal rivenditore medesimo, deve essere inquadrata nella complessiva disciplina delle attività finanziarie: disciplina, questa, che stabilisce apposite riserve di legge per l'esercizio di particolari attività di finanziamento e/o accessorie. Assume rilievo in particolare, nella fattispecie in esame, l'art. 3 D.lgs. 25.9.1999, n. 374 in base al quale gli intermediari finanziari per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all'apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività.

Appare opportuno sottolineare che, secondo quanto stabilito all'art. 2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell'Economia e della Finanza con decreto del 13.12.2001, n. 485 "non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria ... la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari".

Pertanto, se il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo poteva essere legittimamente stipulato presso il rivenditore commerciale, con tutta evidenza non qualificato come "agente in attività finanziaria", lo stesso non può dirsi per il cosiddetto contratto accessorio di finanziamento attivato mediante la carta revolving, che risulta essere stato stipulato in difformità dalle previsioni normative all'epoca già vigenti, che per l'appunto richiedevano, a tutela della clientela, l'assistenza di competenze e professionalità specifiche quali quelle dei

citati agenti iscritti all'apposito albo, come riconfermato dalla Comunicazione di Banca d'Italia n. 0313116 del 20.4.2010.

Ne consegue quindi che, quanto alla carta revolving, il contratto deve essere considerato nullo anche sotto questo ulteriore profilo in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore.

In caso di valido rapporto contrattuale invece, vengono in soccorso le possibili eccezioni relative alla indeterminatezza del tasso d'interesse, per difformità tra il tasso convenuto ed il tasso effettivamente applicato al rapporto, con conseguente possibilità di ricostruire il dare-avere tra le parti applicando il tasso sostitutivo previsto ai sensi dell'art.117 c.VII° D. Lgv.1993 n.385, nonché la non spettanza di spese (anche assicurative) e commissioni non convenute.

Infine un ulteriore ausilio potrebbe discendere da una perizia contabile effettuata sulla base degli estratti conto che le finanziarie devono periodicamente inviare al cliente.

Tali analisi consentono di rilevare con frequenza una illegittima capitalizzazione mensile degli interessi debitori, non esplicitata contrattualmente, in aperto contrasto con il divieto posto dall'art.1283 c.c. e dall'art. 120 c.II° lett. B) T.U.B., anatocismo rilevato e sanzionato anche in numerose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (tra le altre Collegio di Napoli, decisione n. 2059/16, Pres. Marinari).



Avv. Alessandra DI SARNO (Delegazione Roma)

Tutte le motivazioni brevemente esposte forniscono un valido strumento di tutela, in sede giudiziale, per tutti i consumatori

che sono incorsi, più o meno consapevolmente ed incautamente, in tale onerosa forma di credito, dovendosi comunque sempre ricordare che, prima di firmare, è buona norma prestare attenzione ai moduli contrattuali ed alle condizioni economiche in essi contenute, spesso molto onerose e tali da comportare una rapida lievitazione del debito. Come si sa, prevenire è sempre meglio!



Agrigento, l'Aiga organizza un incontro formativo in materia bancaria

L'Aiga, l'associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Agrigento, in collaborazione con Adusbef ed Assoctu, ha organizzato un incontro di studio sul tema: **“L'evoluzione della giurisprudenza bancaria negli ultimi tre anni”**. L'evento formativo si è svolto venerdì 31 gennaio, ad Agrigento, al palazzo di giustizia, nell'aula Livatino, dalle ore 9,30 alle 17,30. Sono intervenuti: l'Avv. Antonio Tanza, presidente Nazionale dell'Adusbef, il Dott. Roberto Marcelli, presidente nazionale dell'Assoctu, l'Avv. Ugo Vassallo Paleologo, esperto di diritto Bancario, l'Avv. Massimo Campanella e l'Avv. Serena Camboa, il Dott. Gaspare Di Maria delegato Adusbef di Agrigento e ctu del Tribunale di Agrigento, il Dott. Francesco Provenzano, Presidente della Sezione Gip, il Procuratore Aggiunto Dott. Salvatore Vella, il Presidente della sezione civile del Tribunale Dott. Marco Salvatori. Ha moderato l'avvocato, Salvatore Broccio, presidente dell'Aiga di Agrigento. Sono state approfondite, in particolare, le complesse tematiche relative ai profili dell'usura bancaria e della capitalizzazione composta.



L'intervento del Dott. Francesco Provenzano



L'intervento del Dott. Comm. Gaspare DI MARIA



Operazioni “bacciate” Sentenza pilota ADUSBEF



Avv. Lorenzo COLAUTTI (Delegazione Udine)



NULLITA' fideiussioni e decadenza ex art. 1957 c.c.

Come noto, la Banca d'Italia - avente le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del

1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2006) -, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale ABI (elaborato nel 2003) - contenente quelle clausole cosiddette di "sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c." - all'art. 2 della legge n. 287/1990.

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è fino ad oggi divisa fra chi ritiene che tali nullità investano l'intero contratto e chi invece lo limita alle sole clausole in questione.

In entrambi i casi assai rilevante è il disposto di cui all'art. 1957 c.c. per il quale: *"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore"*.

Infatti, alla declaratoria di nullità dell'intero contratto o, comunque, di detta clausola (anche in relazione agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. t, del Codice del Consumo), consegue la necessità che l'Istituto di Credito dia prova, a pena di decadenza, di essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di cui sopra (cfr. Tribunale di Padova, 29.1.2019; Tribunale di Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019; Tribunale di Firenze, 11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019).

Al riguardo non è, infatti, sufficiente una diffida o, comunque, una istanza stragiudiziale, e ciò anche ove ci si trovi al cospetto di un contratto autonomo di garanzia (che per essere qualificato tale deve contenere sia la previsione

dell'obbligo di pagamento a prima richiesta che quella della rinuncia alle eccezioni) e non di una fideiussione.

Sul punto significativa la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1856 del 12.6.2019, secondo la quale *"Il predetto arresto giurisprudenziale"* (ovvero quello volto a ritenere, invece, in presenza di contratto autonomo di garanzia, sufficiente una istanza stragiudiziale per interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c. - cfr. Cass. n. 22346/2017) *"non tiene volutamente in considerazione - come del resto affermato dallo stesso Collegio - della storica interpretazione del termine istanze di cui all'art. 1957 cc - costantemente inteso come azione giudiziaria - ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi. Inoltre, in modo del tutto arbitrario, reputa applicabile solo la prima parte della norma, omettendo di considerare che l'art. 1957 cc non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui: attività quest'ultima che malamente si concilia con quella di avanzare mere richieste, solleciti di pagamento o atti di messa in mora (se davvero il termine istanze dovesse essere in tal modo interpretato), ma che invece ben si coniuga con l'attività giudiziale che, secondo l'interpretazione tradizionale del precetto codicistico, è imposta al creditore per evitare la decadenza. A parte le incongruenze appena evidenziate nel principio appena richiamato, si ritiene che non vi sia alcuna incompatibilità e/o contraddizione tra la clausola del pagamento a semplice o prima richiesta inserita nella polizza fideiussoria e il disposto di cui all'art. 1957 cc richiamato dai contraenti nel medesimo contratto, neppure secondo l'esegesi tradizionale e rigorosa applicata dalla giurisprudenza di legittimità a tale norma. Invero, la clausola a semplice richiesta(o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l'attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti*

funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l'indennizzo pattuito a fronte dell'inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta. La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall'altra, è pertanto piena sotto il profilo dell'assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante. In altri termini, l'art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l'escussione della polizza che continuerà - malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere - ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta. Onere di azione che potrà anche essere contestuale alla richiesta di escussione della polizza, essendo sufficiente, secondo il programma negoziale voluto dai contraenti, che il garantito si attivi 'anche' nei confronti del debitore. In siffatto contesto, allora, sebbene la norma di cui all'art. 1957 cc sia considerata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza come espressione della accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto garantito, qualora apposta ad un contratto autonomo di garanzia non ne snatura la causa - quella di garantire il beneficiario in modo incondizionato a fronte dell'inadempimento del debitore e di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione

contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno - e non appare con esso incompatibile. Suffragata tale interpretazione la norma di cui all'art. 2956 cc che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l'esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle Condizioni Generali di Assicurazione, richiamarono appunto il primo comma dell'art. 1957 cc”.



Avv. Alberto Foggia (Delegato di PISA)



L'Adusbea Grosseto con l' Avv. Andrea DE CESARIS e l'Avv. Alberto FOGGIA

IL CONTENZIOSO BANCARIO: TUTELA E QUESTIONI CONTROVERSE
14 FEBBRAIO 2020
Hotel Arno - Grosseto

Con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Grosseto

DATA E ORA: 14 Febbraio 2020
ore 15:00 registrazione partecipanti
ore 15:15 inizio convegno

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Grosseto - Hotel Arno
Ore 15:15 saluti introduttivi

INTERVENTI

Avv. Edoardo Ferrigno - Avvocato del Foro di Catanzaro - Vice Presidente Istituto Nazionale di Avvocati - introduce e modera.

Dr. Fabio Tocci - Commercialista in Grosseto - Presidente del Consiglio dell'Ordine - La CT nella causa bancaria - Prassi applicativa.

Dr. Ana Elisabetta Fieschi - Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e 023 del Tribunale di Grosseto - Il ruolo condizionato nella pratica del processo esecutivo

Dr. Valerio Bello - Giudice del Tribunale di Grosseto - Gli oneri di allegazione e prova nel contenzioso bancario

Avv. Alberto Foggia - Avvocato del Foro di Pisa - Delegato Adusbea Pisa ed autore del libro "La consegna dei documenti bancari - Valore e ruolo pratico"

Dalla consegna dei documenti bancari alla tutela giudiziale

Avv. Andrea De Cesaris - Avvocato del Foro di Grosseto - Delegato ADUSBEA Grosseto - Il ruolo familiare nel il ruolo di scopre profitti di insolvenza e conseguenze nel dibattito giurisprudenziale.

DIBATTITO A SEGUIRE

Evento in corso di accreditamento con n. 3 crediti formativi per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Evento in corso di accreditamento con n. 3 crediti formativi per l'Ordine degli Avvocati

Presidenza di accreditamento secondo le regole del rispettivo Ordine



Con i nuovi mezzi di pagamento on line aumenta il livello di vigilanza del consumatore

Le truffe subite da professionisti e consumatori attraverso le piattaforme digitali che permettono l'accesso ai sistemi di pagamenti cosiddetti P2P si sono intensificate con modalità diversificate, ma prevalentemente perpetrate attraverso la finzione di disservizi amministrativi nella gestione dei dati da parte dell'istituto di credito titolare del rapporto di conto corrente. I consumatori contattati da fantomatici call center di assistenza vengono indotti a fornire codice o dati essenziali per l'accesso al sistema di pagamento on line, captandone la fiducia grazie al contatto telefonico sull'utenza personale. La connessione tra il conto corrente e l'utenza cellulare è funzionale al servizio di pagamento on-line, tuttavia costituisce il veicolo per acquistare i codici di sicurezza del servizio. La diffusione a mezzo stampa delle modalità con cui vengono perpetrate le truffe garantisce una maggiore consapevolezza nei consumatori per allertarsi di fronte a situazioni di potenziale pericolo. Tale modalità è stata segnalata alle autorità per sollecitare un'indagine sulle modalità tecniche che permettono ai truffatori di reperire le utenze telefoniche dei titolari dei conti correnti con servizi di pagamento on-line. Per attivare il servizio sul proprio home banking infatti è necessario digitare il numero di cellulare, solo dopo di ciò si può scaricare ed installare la app che offre la funzionalità di effettuare pagamenti tramite bonifico in tempo reale inviando semplicemente un messaggio *whatsapp*, infatti il pagamento avviene tramite internet. I sistemi più diffusi sono *Jiffy*, *satispay* e *tinaba* che però prevede l'addebito su una carta di credito dedicata. La sostituzione dei contanti con strumenti elettronici di pagamento apre la strada a truffatori che si legittimano con il

consumatore grazie alla conoscenza dell'istituto di credito presso cui è acceso il conto corrente ed all'utenza cellulare. A tutto ciò si aggiunge, la possibilità per i truffatori di clonare o duplicare le schede sim a cui i contratti di conto corrente con pagamento *peer to peer* sono collegate. La diffusione di maggiore consapevolezza tra i consumatori e la ricerca delle modalità con cui i truffatori individuano il numero di telefono del titolare del conto corrente rende più efficiente l'uso di strumenti di pagamento dal proprio *device*. Rimane ferma la regola di inserire codici di sicurezza non ovvi, di non diffonderli, di non memorizzarli o appurarli su supporti facilmente individuabili e di modificarli frequentemente.



Avv. Paola Formica (Delegata di CIVITANOVA MARCHE)



Auto elettriche? Inquinamento? Motore ad idrogeno?

Entriamo subito in argomento. Perché non si dice che non è assolutamente vero che se il parco auto (40 milioni di pezzi) venisse tutto trasformato da motore a scoppio in elettrico avremmo fortemente diminuito l'inquinamento? Ricaricare ogni notte le batterie di 40 milioni di auto elettriche obbliga alla costruzione di nuove centrali. Quindi, l'inquinamento è solo spostato: da "diffuso", a causa delle auto circolanti, a "concentrato" nelle zone di costruzione delle nuove centrali. Non solo, ma nessuno informa che ogni 5 - 7

anni occorre procedere allo smaltimento di 40 milioni di batterie esaurite. Già, perché le batterie elettriche durano al massimo circa 8 anni, purché non si lasci l'auto parcheggiata al sole per molto tempo, altrimenti arrivano a mala pena ai 5 anni. E il degrado dovuto al tempo è inesorabile, nel senso che, anche se abbiamo osservato ogni accortezza nel parcheggiare l'auto, con gli anni l'autonomia declina costantemente.

Ancora, perché nessuno informa che per andare da Roma a Milano con un'auto elettrica occorrono circa 8 ore? Occorre infatti procedere almeno una volta nel tragitto – se le batterie sono nuove – alla loro ricarica. Se poi le batterie hanno qualche anno di vita, occorrerà fermarsi almeno due volte. E per ricaricare le batterie non basta qualche minuto, ma se si usa la rete domestica ci si impiega normalmente sette o otto ore; se invece si è dotati di un sistema che possa accogliere la ricarica da alimentatori potenti occorre, comunque, più di un'ora per fare il "pieno".

C'è però da chiedersi: se nel 2019 si sono immatricolate circa 8.000 auto elettriche, è remunerativo un investimento massiccio in punti di rifornimento?

Così come stanno le cose, molto più funzionale risulta l'ibrido.

La migliore soluzione alternativa al motore a combustione interna è costituita, comunque, dal motore ad idrogeno, come adottato da comune di Bolzano per i bus pubblici. Ma credo che prima di commercializzare l'idrogeno gli automobilisti di tutto il mondo debbano ripagare i costi della ricerca sull'elettrico, propulsione che ci terremo almeno per un decennio.

Credo che andrà a finire come per l'eliminazione delle lampade a incandescenza: prima di arrivare ai quasi eterni led (per i quali l'unico problema è la durata della scatoletta elettronica di supporto) dovemmo passare per le costosissime lampade a lunga durata (diciamo così) e basso consumo

In ogni caso, un paese come l'Italia, dove il turismo rappresenta (potenzialmente) la prima industria, non può esimersi dall'impiantare un più che adeguato numero di punti di rifornimento elettrico, specie in autostrada. In caso contrario, se il motore totalmente elettrico dovesse prender piede nei paesi europei e se si dovessero creare problemi di rifornimento per la scarsità delle italiane colonnine di ricarica, potremmo veder diminuire i flussi turistici per la difficoltà che incontrerebbero gli stranieri dotati di auto elettriche

Facciamoci bene i calcoli.

Per i costi di rifornimento rimandiamo al preciso articolo di qualEnergia.it



Avv. Mauro Novelli (Economista Adusbef)

UN MESE di EVENTI

31 gennaio 2020 – MILANO –
1° convegno su

CORPO FISICO e CORPO DIGITALE

Enterprise Hotel, Corso Sempione n. 91 –
ore 14,00 – 18,00



La locandina del Convegno Milanese

Programma

Ore 14.00 - Apertura Lavori

Introduce **Antonio Tanza**, Presidente ADUSBEF
Fabio Blasi, Segretario Tesoriere ADUSBEF
Moderà Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG

Intervengono

Luca Poma, Professore di Reputation Management e Scienze della Comunicazione, Università LUMSA, Roma
Giovanna Leone, Psicologa, Professore associato, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Università di Roma, La Sapienza
Paolo Mondani, Giornalista
Francesco Zorzi, Esperto Cyber Security
Giovanna Bousier, Giornalista
Alfonso Scarano, Ingegnere
Ugo Malvagna, Ricercatore di Diritto dell'Economia, Università di Trento
Francesco Quarta, Docente di Diritto Privato, Università di Bologna, già componente Arbitro Bancario Finanziario - ABF
Elena Mancuso, Avvocato, Adusbef Calabria
Angela Blando, Avvocato, Adusbef Sicilia
Giovanni Piazza, Avvocato, Adusbef Lombardia
 Ore 17.00 - Conclusioni

I Relatori del Convegno Milanese



*Il Tesoriere di ADUSBEF:
 il dott. Comm. Fabio Massimo BLASI*



Pubblico al convegno di Milano



31 gennaio 2020 – AGRIGENTO –
 Palazzo di Giustizia, nell'aula Livatino
**“L'evoluzione della giurisprudenza
 bancaria negli ultimi tre anni”.**



L'ing. Alfonso SCARANO con il Dott. Francesco ZORZI



L'intervento del Presidente dell'ADUSBEF



Affluenza del pubblico nella sala Livatino



Momento conclusivo del convegno



Momento di svago alla Valle dei Templi



07 febbraio 2020 – TORINO –

2° convegno su

CORPO FISICO e CORPO DIGITALE

**Hotel & Residence Torino Centro, Corso
Inghilterra n. 33 – ore 14,00 – 18,00**

e-RADIGITALE
Il consumatore incontra il web

Corpo fisico e corpo digitale
SEMINARIO
Opportunità, Rischi, Contenziosi Case History e Best Practice
7 febbraio 2020, ore 14.00 - 18.00
HOTEL INSURANCE – CORSO INGHILTERRA, 33 TORINO

Programma
Ore 14.00: Apertura Lavori
Intervengono:
Avv. Antonio Tanza, Presidente ADUSBEF
Avv. Lorenzo Papa
Avv. A.M. Patisso
Avv. Andrea De Cesaris
Avv. Paola Licia Follieri
Dott. Fabio Blasi, Segretario Tesoriere ADUSBEF

Ore 18.00: Conclusioni

Progetto realizzato da:
Adoc, Adusbef, Federconsumatori

Ministero delle Politiche Economiche

Progetto finanziato nell'ambito del progetto e-RADIGITALE, finanziato dal Ministero delle Politiche Economiche (MISE) e dalla Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni visita il sito www.e-radigitale.it

La locandina del Convegno Torinese

Programma

Ore 14.00 - Apertura Lavori

Intervengono

- Avv. Antonio Tanza, Presidente ADUSBEF
- Avv. Lorenzo Papa
- Avv. A.M. Patisso
- Avv. Andrea De Cesaris
- Avv. Paola Licia Follieri
- Dott. Fabio Blasi, Segretario Tesoriere ADUSBEF

Ore 18.00 – Conclusioni

I Relatori del Convegno Torinese



Pubblico all'evento torinese



Panorama di Torino



*da sinistra:
Avv. De Cesaris (Adusbef Grosseto)
Avv. Anna Maria Patisso (Adusbef Torino e Rapallo)
Avv. Giuseppe Sbriglio (Adusbef Piemonte e Direttivo)*



*da sinistra:
Avv. Lorenzo PAPA
Avv. Antonio TANZA (Presidente Adusbef)
Avv. Paola Licia FOLLIERI (Adusbef Lucera)*



13 febbraio 2020 – ROMA –
incontro presso ATAC per la carta di qualità dei servizi, via Prenestina n. 45. Per ADUSBEF era presente l'Avv. Massimo CAMPANELLA



13 febbraio 2020 – CASERTA –
Conferenza stampa su **Popolare di Bari** degli Avv. Maria Teresa De Bottis e Vincenzo Laudadio





14 febbraio 2020 – GROSSETO –
 Hotel Airone - Convegno su *“Il contenzioso bancario: tutela e questioni controverse”*



ai lati del moderatore, gli avv.ti ADUSBEF
 Andrea De Cesaris ed Alberto Foggia

28 febbraio 2020 – VERONA –
 Sala Conferenze stadio – via Brunelleschi 12,
 Convegno su *“Diamanti, B.P. Vicenza e Veneto Banca, Crediveneto: che fare?”*

Nell’ambito del progetto “e-RA digitale” tra le attività in corso di realizzazione 85 incontri in istituti superiori di I° e II° grado.



“e-RA digitale” a TERMOLI con Dott. Comm.Doriana Pescara (Molise)



“e-RA digitale” a CAGLIARI con Dott. Guenda PILI (Sardegna)



"e-RA digitale" a TORINO con Avv. Giuseppe SBRIGLIO (Piemonte)



"e-RA digitale" a CATANZARO con Avv. Elena MANCUSO (Calabria)

Il 1° libro di ADUSBEF GIURIDICA



Libreria Giuridica Tribunale Genova



Libreria Giuridica Tribunale Roma



Intervento del 15 febbraio 2020 – Avv. Campanella



Articolo del 17 febbraio 2020 – Avv. Floro BISELLO



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets**

Socio ordinario (validità biennale)	- 25 euro (12,50 euro per anno)
Socio ordinario (validità annuale)	- 12,50 euro
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	- 5 euro (2,50 euro per anno)
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	- 2,5 euro
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	- 100 euro e oltre

- ✚ **VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE**
IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- ✚ **OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- ✚ **OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp**
- ✚ **OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);**

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2019: importo: € 7.896,92 Erogato da: MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono originale anno 2017-2018; importo: € 3.392,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori- Terra dei fuochi; importo: € 600,00 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Caccia al tesoro; importo: € 71.162,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono Originale; importo: € 17.210,00 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio – Map 7; importo: € 65.164,91 Erogato da: Mise per il tramite di Federconsumatori Nazionale – progetto Er@ Digitale; Importo: € 13.012,59 Erogato da: Cinque per Mille - Oggetto: erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016; Importo: € 36.533,65 Erogato da: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 ANNO RIF. CONTR. 2018.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*